

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 077 DEL 29.02.2016

---

OGGETTO: PATRIMONIO - CONTRATTI DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203, DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

---

L'anno duemilasedici il ventinove del mese di febbraio alle ore 16,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PATRIMONIO - CONTRATTI DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203, DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che il Comune di Biella è proprietario del terreno distinto al NCT Foglio n. 59 particella 187 di mq. 2.070, reliquato derivante dalle acquisizioni per la realizzazione della tangenziale ovest di Biella, non utilizzato per l'opera che è rimasto terreno agricolo, tenuto in ordine da anni dall'Azienda Agricola che coltiva il fondo confinante;

Considerato che il terreno agricolo anzidetto è mantenuto dall'Azienda Agricola Rovetto Maurizio e Sebastiano, e che il Sig. Rovetto Sebastiano, in qualità di rappresentante dell'Azienda anzidetta, ha richiesto di stipulare apposito contratto agrario in deroga ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203, dimostrando quindi di essere interessato a regolarizzare il rapporto con il Comune di Biella in quanto, fino ad ora il terreno è stato mantenuto a titolo volontario, ed inoltre è confinante con i terreni da lui condotti e coltivati ai mappali 29, 191 e 203;

Sentita la relazione dell'Assessore al Patrimonio, il quale propone di stipulare con il coltivatore di cui è il caso appositi contratti agrari in deroga, ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203, con la collaborazione delle Associazioni di categoria dei coltivatori interessati, sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'Azienda Agricola suddetta fa manutenzione al terreno da tempo, inoltre è confinante su tre lati del fondo (la restante parte confina con la strada)
- i terreni lasciati incolti sarebbero un ulteriore onere a carico del Comune;
- i contratti agrari in deroga avranno una durata di circa 5 anni, pertanto entro una programmazione a breve termine potranno essere utilizzati senza indennizzi per la predisposizione di opere pubbliche o per un miglior utilizzo da parte del Comune;
- l'assistenza delle Associazioni di categorie dà una maggior garanzia sulla stesura dei contratti di cui è il caso;

Visti i pareri favorevoli dei Settori Lavori Pubblici e Programmazione Territoriale, rispettivamente in data 11 febbraio e 25 febbraio 2016;

Precisato che l'importo del canone di locazione verrà concordato con l'Associazione di categoria (Associazione Coltivatori Diretti) in quanto interessato da molte variabili, la superficie coltivata, la zona interessata e non da ultimo il tipo di coltivazione o di taglio;

Ritenuto di stipulare apposito contratto agrario in deroga con l'Azienda Agricola Rovetto Maurizio e Sebastiano, rappresentata dal Sig. Rovetto Sebastiano, per il terreno distinto al NCT Foglio n. 59 particella 187 di mq. 2.070;

Ritenuto di demandare al Dirigente dei Servizi Finanziari di stipulare appositi contratti con il coltivatore di cui è il caso fermo restando i seguenti punti salienti:

- i contratti dovranno essere stipulati ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, in presenza del Rappresentante dell'organizzazione professionale agricola

- la locazione terminerà il 31/12/2020;
- l'affittuario che utilizza il terreno per lo sfalcio dell'erba, in caso di massima necessità, dovrà liberare i terreni entro 60 giorni a semplice richiesta del proprietario o entro il primo taglio utile;
- l'affittuario dovrà impegnarsi a custodire e coltivare i beni oggetto del contratto con la diligenza del buon padre di famiglia e nel modo migliore;
- è vietato e nullo il sub affitto totale o parziale dei terreni e la cessione del contratto e l'assunzione di soci;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- la Legge 3 maggio 1982 n. 203;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

### **DELIBERA**

1. di autorizzare la stipula, per i motivi di cui alla premessa che fanno parte integrante della presente deliberazione, di apposito contratto agrario in deroga con l'Azienda Agricola Rovetto Maurizio e Sebastiano, rappresentata dal Sig. Rovetto Sebastiano, per il terreno distinto al NCT Foglio n. 59 particella 187 di mq. 2.070 (di cui all'allegata planimetria);
2. di precisare che l'importo del canone di locazione verrà concordato con l'Associazione di categoria (Associazione Coltivatori Diretti) in quanto interessati da molte variabili, la superficie coltivata, la zona interessata e non da ultimo il tipo di coltivazione o di taglio;
3. di demandare al Dirigente dei Servizi Finanziari di stipulare appositi contratti con i coltivatori di cui è il caso fermo restando i seguenti punti salienti:
  - ⇒ i contratti dovranno essere stipulati ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, in presenza del Rappresentante dell'organizzazione professionale agricola
  - ⇒ la locazione terminerà il 31/12/2020;
  - ⇒ l'affittuario che utilizza il terreno per lo sfalcio dell'erba, in caso di massima necessità, dovrà liberare i terreni entro 60 giorni a semplice richiesta del proprietario o entro il primo taglio utile;
  - ⇒ l'affittuario dovrà impegnarsi a custodire e coltivare i beni oggetto del contratto con la diligenza del buon padre di famiglia e nel modo migliore;
  - ⇒ è vietato e nullo il sub affitto totale o parziale dei terreni e la cessione del contratto e l'assunzione di soci;
4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.